



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 5 del 30 Luglio 2021

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

Si riportano, qui di seguito le domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI, CAMBIO DI SEDE SOCIALE E CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, con le relative matricole sociali, così come ratificate dal Presidente Federale:

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

matricola	società	nuova denominazione sociale
952349	A.S.D. ACADEMY GALLIPOLI CALCIO	A.S.D. KALE POLIS GALLIPOLI
75704	U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	A.S.D. SAN SEVERO CALCIO 1922
936259	A.S.D. FUTSAL LECCE	A.S.D. FUTSAL LECCE MONSELLATO
914843	A.S. GOLEADOR MELENDUGNO	A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO
70782	POL. POLIMNIA CALCIO	A.S.D. POLIMNIA CALCIO
915464	A.C.D. SANTERAMO	A.S.D. SANTERAMO CALCIO

Si ricorda alle Società oggetto di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro conì" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

matricola	società	nuova denominazione sociale
936363	A.S.D. SPORTLANDIA	SSDARL SPORTLANDIA

Si ricorda alla Società oggetto di TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro conì" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.

CAMBIO DI SEDE SOCIALE

matricola	società	nuova sede sociale
936709	A.S.D. DEGHI CALCIO di Novoli (Le)	SAN PIETRO IN LAMA (Le)

Si ricorda alle Società oggetto di CAMBIO DI SEDE SOCIALE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro conì" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.

CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

matricola	società	nuova denominazione e sede sociale
76963	G.S.D. AUDACE BARLETTA di Barletta (Bt)	G.S.D. DI BENEDETTO TRINITAPOLI di Trinitapoli (Bt)
952131	S.S.D. GIALLOROSSI PARADISE A RL di Arnesano (Le)	SSDARL GIOVENTU CARMIANO di Carmiano (Le)
914445	A.S.D. REAL PULSANO di Pulsano (Ta)	A.S.D. LEPORANO CALCIO di Leporano (Ta)
944182	REAL GALATONE A.S.D. di Galatone (Le)	A.S.D. GALATINA CALCIO di Galatina (Le)
938770	A.S.D. ATLETICO ARADEO di Aradeo (Le)	A.S.D. CITTA DI GALLIPOLI di Gallipoli (Le)

Si ricorda alle Società oggetto di CAMBIO DI DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, il NUOVO STATUTO va caricato nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e va trasmesso secondo le consuete modalità della firma elettronica.

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 33 SETTORE TECNICO F.I.G.C.)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA e che avrà luogo a Bari dal 20/09/2021 al 18/12/2021.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A DEL 28 LUGLIO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- vista la domanda presentata in data 18 luglio 2021, con la quale la società A.S. BISCEGLIE S.R.L. ha richiesto la riammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis, delle NOIF;
- viste le comunicazioni in data 26 luglio 2021 della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi;
- atteso che non si sono verificate le condizioni per dar corso alla procedura di riammissione di cui al citato articolo;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di dichiarare inammissibile la domanda di riammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della società A.S. BISCEGLIE S.R.L..

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A DEL 28 LUGLIO 2021)

Oggetto: nomine Collaboratori della Procura Federale

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 39/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 28 LUGLIO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 2/A del 1° luglio 2021;
- ritenuto che nelle more delle nomine dei Giudici Sportivi Territoriali e dei componenti i Tribunali Federali Territoriali e le Corti Sportive di Appello Territoriali, occorre assicurare il funzionamento di detti organi di giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

ha deliberato

i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 settembre 2021.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A DEL 28 LUGLIO 2021)

Oggetto: modifica artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 41/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 18 DEL 21 LUGLIO 2021)

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 20 DEL 23 LUGLIO 2021)

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 21 DEL 26 LUGLIO 2021)

Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL 26 LUGLIO 2021)

Oggetto: Comunicato della Sport e Salute S.p.a. – Aggiornamento bonus collaboratori sportivi – riapertura dei termini per erogazione automatica.

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.5. (STRALCIO CIRCOLARE N. 23 DEL 28 LUGLIO 2021)

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all'Agenzia delle Entrate

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. SOCIETÀ INATTIVE

Si comunica che la società **A.S.D. SPORTINSIEME di Sogliano Cavour (LE) Matr. 913679** ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2021 - 2022, pertanto visto l'art. 16 commi 1) e 3) delle N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

3.1.2. SVINCOLI ARTICOLO 32/BIS

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia (www.lndpuglia.it) è pubblicato l'elenco **aggiornato** dei calciatori svincolati con decorrenza 16/07/2021 ai sensi dell'art. 32/Bis delle N.O.I.F.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2021/2022.

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETÀ" del sito WWW.LND.IT.

Procedura dematerializzazione

Come nelle stagioni precedenti la compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - **immettendo password e login.**

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti (**l'autocertificazione è necessaria solo per il legale rappresentante**).

La documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite firma digitale, a tal proposito si ricorda che è necessario procedere alla riattivazione della firma elettronica tramite la sotto riportata procedura:

Riattivazione Firma Elettronica

Si comunica che per il ripristino della **firma elettronica** dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma.
 - Selezionare dalla sezione **"Firma Elettronica – Gestione Profili"** **"Riattivazione PIN"**
 - Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto **"Richiedi Riattivazione"**
- Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.

Procedere con una richiesta di ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo

- **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**
- **Carta di Credito, mybank**

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all'atto dell'iscrizione della stagione 2021/2022

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione sportiva 2020/2021 e l'inizio della nuova stagione 2021/22, è obbligatorio inserire all'atto dell'iscrizione on-line il **verbale di assemblea** che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). Tale documento andrà inserito nell'apposita cartella "**Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci**" selezionabile nella sezione "**Riepilogo Costi**" -> "**Gestione Allegati**" (visibile solo dopo aver compilato l'iscrizione della prima squadra) e **firmato contestualmente all'inoltro dell'iscrizione**.

Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell'iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme all'organigramma.

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all'Agenzia delle Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti documenti:

- l'organigramma 2021/22 dove compare il nuovo presidente
- verbale di assemblea del cambio di presidente
- certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente

Inserimento atto costitutivo e statuto nei "Dati Societari" -> "Registro CONI"

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell'area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata del portale CONI e controllare che nella sezione "Documenti" appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall'organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si deve procedere con l'inserimento degli stessi nell'area riservata LND sezione "Dati Societari" selezionando "Registro CONI" e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l'affiliata non sia più in possesso dell'Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l'ultimo Statuto depositato. Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;

- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.**
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2021 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2021 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/21 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

➤

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo SCADENZIARIO presente nel portale.

2. Campo di giuoco, disponibilità

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2021/2022.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

QUOTE D'ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI S.S. 2021/2022

APERTURA ISCRIZIONI 20 LUGLIO 2021

Precisando che il contributo COVID LND stagione 2020/2021 risulta inserito nel Portafoglio iscrizioni (ad esclusione dei campionati apicali riconosciuti di interesse Nazionale) e potrà essere utilizzato dalle Società per il pagamento si riportano di seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE, con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota assoc LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	2.500,00	130,00	2.600,00	30/07/2021
PROMOZIONE	300,00	1.900,00	130,00	2.100,00	30/07/2021
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.400,00	130,00	1.800,00	25/08/2021
2 ^a CATEGORIA	300,00	950,00	90,00	1.300,00	25/08/2021
3 ^a CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	1.000,00	15/09/2021
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	02/09/2021
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	15/09/2021
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	800,00	90,00	1.000,00	30/07/2021
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	90,00	800,00	02/09/2021
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	02/09/2021
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	02/09/2021
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	90,00	800,00	02/09/2021
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	1.500,00	02/09/2021

AFFILIAZIONI 2021/2022 E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota assoc LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3ª CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2021
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	02/09/2021
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF.cambi status da SGS	300,00	525,00	90,00	1.600,00	02/09/2021
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	02/09/2021
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	02/09/2021
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	02/09/2021
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	02/09/2021
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	02/09/2021
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz E assicurative	TERMINE ORDINATORIO
campionato regionale ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	02/09/2021
campionato provinciale promozione femminile	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	02/09/2021

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta in tutti i casi previsti dal C.U. n. 1 della L.N.D.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **devono inviare l'apposito modello di ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo **POSTA ELETTRONICA** (segreteria.pugliaInd@pec.it), **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTROTO FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2021 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO ECCELLENZA

...omissis...

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato Under 18 e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PROMOZIONE

...omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato Under 18 e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Luglio 2021 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1^a Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2021 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO U13 FUTSAL ÉLITE 2021 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 5 UNDER 13

Al fine di riavviare con gradualità l'attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, delle Scuole di Calcio a 5 Élite e delle Scuole di Calcio Élite, in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell'Attività di Calcio a 5.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo *U13 FUTSAL ELITE 2021* potranno iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 27 Agosto 2021.

L'iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 21 Luglio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite il seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/>

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

IN ALLEGATO COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21/07/2021

A TAL PROPOSITO E' INDETTA UNA RIUNIONE PER MERCOLEDI 4 AGOSTO ALLE ORE 17,00 CON LE SOCIETA' INTERESSATE, ONLINE SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

Le società che vorranno partecipare dovranno compilare un form nel quale indicheranno una mail registrata sulla piattaforma Teams.

<https://forms.gle/7SbSWx66jMU9NiZn6>

Per qualsiasi informazione potete contattare il Responsabile Regionale Calcio a 5 SGS.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 1° LUGLIO 2021)

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale;
- considerata l'interruzione dell'attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani calciatori della classe 2004;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

- 1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale organizzato dai Comitati Regionali LND;
- 2) in deroga all'art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18

È intenzione del Comitato Regionale Puglia LND dare la possibilità alle Società affiliate di iscriversi ad un Campionato Regionale Allievi Under 18 per consentire ai giovani calciatori della classe 2004, in deroga all'art. 31 delle NOIF, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile e Scolastico nella s.s. 2021/2022 dopo la sospensione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della precedente stagione sportiva.

Le Società interessate a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 18 non dovranno cambiare il proprio status da Società di Puro Settore Giovanile a Dilettanti.

Le modalità organizzative saranno rese note con un apposito Comunicato Ufficiale.

INIZIO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18: 17 OTTOBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE *

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate alla FASE FINALE PLAYOFF sarà definito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza).

ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 S.S. 2021/2022

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE)

- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18**

Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00
Società Professionistiche	€	380,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **9 SETTEMBRE 2021**.

CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

NUOVO FORMAT

Dopo la sperimentazione del nuovo format riguardante i Campionati Regionali Under 17 e Under 15 introdotta con l'inizio della s.s. 2020/2021, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha testato – nella fase conclusiva della passata stagione sportiva – l'organizzazione di un torneo riservato ad Allievi e Giovanissimi denominato "Coppa Puglia" al fine di permettere a tutte le Società pugliesi, dopo la riapertura agli sport da contatto, di cimentarsi con queste categorie senza nessun vincolo regolamentare specifico da osservare.


Il nuovo format dei Campionati Under 17 e Under 15 della s.s. 2021/2022 nasce proprio dall'idea di unire sotto un unico denominatore comune tutte le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano l'intenzione di iscriversi ai Campionati Allievi e Giovanissimi della nuova stagione sportiva partendo dallo stesso livello, senza più distinzione fra Campionati Regionali e Provinciali. Sarà il campo a decretare quali Società accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND.

Tutte le Società che intenderanno iscriversi ai Campionati U17 e U15 di questa nuova stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE che sarà interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti. **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società per ciascuna categoria, che formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

N.B. In considerazione dell'annullamento dei Campionati Provinciali e Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020/2021, e del cambiamento del Format per la stagione sportiva 2021/2022, in via del tutto eccezionale e SOLO per la corrente stagione sportiva 2021/2022, non saranno tenuti in considerazione i criteri generali del Settore Giovanile e Scolastico per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE.

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro "Stadio dell'Amicizia" di Capurso – BA).



MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI: 19 SETTEMBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).*

N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

SECONDO LIVELLO REGIONALE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 9 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

FASE FINALE REGIONALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE E.A.
"STADIO DELL'AMICIZIA" CAPURSO (BA)

SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 16 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE *

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE *
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE "STADIO DELL'AMICIZIA" E.A.
CAPURSO (BA)

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

DOMANDE DI ISCRIZIONE

CHIUSURA ISCRIZIONI: 2 SETTEMBRE 2021

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2021/2022 attraverso la modalità "Firma Elettronica" è fissata al 2 SETTEMBRE 2021.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'introduzione del nuovo format dei Campionati Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai tornei Under 17 e Under 15 della stagione sportiva 2021/2022 a tutte le **Società Professionistiche (*)** che ne faranno richiesta.

(*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione delle seconde squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il nuovo format dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 permetterà alle squadre iscritte di non avere più nessuna preclusione in fase di iscrizione. Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

- Apertura a tutte le Società Professionistiche, Dilettantistiche e di Puro Settore;
- Apertura alle Società neo-affiliate e alle "Squadre B";
- Possibilità di giocare ininterrottamente per tutto l'arco della stagione sportiva 2021/2022 grazie alla suddivisione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 in due fasi: **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE**, **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** e/o **REGIONALE** (le squadre non qualificate al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**);
- Le Società Professionistiche (fuori classifica) non potranno accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** in quanto non concorrono per l'assegnazione dei Titoli Regionali U17 e U15;
- Le "Squadre B" potranno partecipare solo al **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**;
- **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** saranno gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti, il **SECONDO LIVELLO REGIONALE** sarà gestito interamente dal C.R. Puglia LND.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2021/2022 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 SETTEMBRE 2021**.

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

SOLO le squadre dilettantistiche e giovanili qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al PRIMO LIVELLO PROVINCIALE con gli importi sotto riportati:

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 30 LUGLIO 2021.

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 18

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21-2021

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –

Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arti o professioni, titolari di partita IVA, alternativo a quello dei commi da 1 a 3 dello stesso art. 1.

Con i successivi commi da 6 a 9 è stato determinato l'ammontare del contributo (*vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021*).

Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ai fini dell'utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del contributo a fondo perduto nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

Il codice tributo da riportare nel modello F24 è: **“6946”**, denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c.5, DL n. 73 del 2021”**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **“ERARIO”**, esclusivamente in corrispondenza della colonna *“importi a credito compensati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno in cui è riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato **“AAAA”**.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione *“Cassetto fiscale”*, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link *“Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”*; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F 24 è scartato.

Con la stessa Risoluzione n. 48/E sono stati istituiti anche i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni,

tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).

I codici tributo sono i seguenti:

“**8131**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

“**8132**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

“**8133**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

-nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale e dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

-nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

-nel campo “tipo”, la lettera “R”;

-nel campo elementi identificativi, nessun valore;

-nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 48/E (8131, 8132 oppure 8133);

-nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;

-nel campo “*importi a debito versati*”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 20

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2021

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

Nella seduta del 22 luglio 2021, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Molte le modifiche apportate al testo del Decreto del quale è stata data notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il cui contenuto si richiama integralmente.

Si riportano, di seguito, soltanto le modifiche apportate in sede di conversione in legge, che interessano, in primo luogo, le norme relative allo sport dilettantistico.

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo

I primi quattro commi sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre con il **comma 3** è stata aumentata la dotazione da 56 a 86 milioni di euro che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione in favore delle Società Sportive Professionistiche e delle ASD e SSD iscritte al registro CONI. Con il successivo **comma 5** è stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020.

All’art. 10 sono, poi, stati aggiunti i commi da 13-bis a 13-quinquies.

Con il **comma 13-bis** sono incrementate di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate alla società Sport e Salute SpA, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022, per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi situati all’interno del Foro Italico.

Assumono particolare rilevanza le modifiche ai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 di attuazione della Legge Delega per la Riforma dello Sport, apportate dal comma 13-quater con il quale sono state stabilite nuove date di entrata in vigore dei Decreti stessi.

In particolare, con la **lettera a)** è stato modificato l’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 (enti sportivi professionistici, dilettantistici e rapporti di lavoro sportivo), il cui comma 1 è stato così modificato:

“Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

La disposizione era già stata oggetto di modifica con l’art. 30, comma 7, del D.L. “Sostegni 1” che, in sede di conversione in legge, aveva stabilito che le disposizioni del Decreto n. 36/21, entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione degli artt. da 25 a 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Con il nuovo comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, le disposizioni del Decreto n. 36/2021 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ivi comprese le norme di cui agli artt. da 25 a 37 – recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo -. Pertanto, queste importanti norme, anziché dal 31 dicembre 2023, entreranno in vigore con il 1° gennaio 2023.

E’ stata, invece, **anticipata al 1° gennaio 2022**, sempre in relazione al D. Lgs. n. 36/2021, l’entrata in vigore delle disposizioni recate dagli artt. **10** (riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD con l’iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento per lo Sport), **39** (Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), **40** (promozione della parità di genere) e dal Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello stato), lavoro sportivo

La lettera b) del comma 13-quater in argomento modifica il comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2021, per cui **sono abrogati, anziché dal 1° luglio 2022, dal 1° gennaio 2023, la Legge 14 giugno 1973, n. 366, la Legge 23 marzo 1981, n. 91, l’art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e l’art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.**

Le lettere c) e d) del comma 13-quater modificano la data dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n.37/2021 (rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e della professione di agente sportivo) e del D.Lgs. n. 38/2021 (impiantistica sportiva), anticipandola *dal 31 dicembre 2023* al 1° gennaio 2023.

La lettera e) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 39/2021 (Semplificazioni e adempimenti relativi agli organismi amministrativi). Trattasi, in particolare, dell'istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, della sua struttura, delle norme relative all'iscrizione nel Registro, dell'acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD nonché delle norme di contrasto alla violenza nello sport.

La lettera f) del comma 13-quater anticipa *dal 31 dicembre 2023* al 1° gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali).

Infine, il comma 13-quinquies sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 stabilendo quali documenti vadano allegati alla domanda di iscrizione nel Registro Nazionale tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per le spese sostenute dal 1° marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso.

Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche

E' aggiunto all'art. 100, comma 1, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative".

Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi

Non sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni recate dall'art. 44 del D.L. n. 73/2021, delle quali è stata fornita notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021.

Si riportano, di seguito, le norme recate dagli altri articoli del D.L. n. 73/2021 che possono interessare le ASD e SSD destinatarie della presente Circolare, per le quali la Legge di conversione ha apportato modifiche.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

E' stato inserito il comma 30-bis che prevede il riconoscimento ai soggetti che hanno conseguito ricavi commerciali superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, del contributo a fondo perduto (*vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021*) in misure diverse, a seconda della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 o tra l'ammontare medio

mensile del fatturato e di corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

I contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale con la rottamazione ter o il saldo e stralcio, potranno versare le rate sospese del 2020 spalmandole da luglio a fine ottobre 2021 e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, a fine ottobre potranno essere versate tutte entro il 30 novembre 2021

Art. 4 – Estensione/proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo

Non sono state apportate modifiche sostanziali ai primi due commi dell'art. 4. Pertanto, resta confermata la concessione del credito d'imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Come peraltro esplicitato con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il credito spetta anche agli enti non commerciali, tipo le ASD, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali; per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.

Circa le modalità di fruizione del credito si richiamano le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n. 60 dell'8 giugno 2020, n. 8 del 3 luglio 2020, n. 14 del 20 luglio 2020, n. 16 del 18 agosto 2020, n. 18 del 24 agosto 2020, n. 28 del 22 ottobre 2020, n. 32 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 72 del 3 febbraio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021. Si vedano, inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, le Risoluzioni n. 32/E del 6 giugno 2020 e 68/E del 20 ottobre 2020.

E' stato inserito il comma 2-bis che prevede che il credito d'imposta di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Alle imprese di cui al predetto comma 2-bis, il credito spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

Il richiamo all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, fa ritenere che il credito d'imposta di cui all'articolo 4, non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, così come previsto per il credito d'imposta recato dal D.L. n. 34/2020.

Le disposizioni dell'art. 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

Art. 32 – Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Non sono state apportate sostanziali modifiche all'art. 32 che prevede la concessione di un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni nonché agli enti non commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all'importo del credito e non a quello delle spese ammissibili.

Si ricorda che per le spese relative al 2020, l'art. 125 del D.L. n. 34/2020, ha già riconosciuto agli stessi soggetti un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

L'agevolazione è utilizzabile in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese. A tal fine la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a 700.000,00 euro (elevato ad 1 milione di euro per il solo anno 2020 e dall'art. 22 del Decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021) né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Si vedano, al riguardo, le Circolari LND n. 59 del 1° giugno 2020, n. 13 del 16 luglio 2020, n. 21 del 15 settembre 2020, n. 50 del 18 dicembre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 59 del 13 gennaio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta in argomento ed è stato approvato il modello di "Comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021", scaricabile dal sito internet dell'Agenzia stessa.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario: a) mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; b) mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Entro, al massimo, 5 giorni viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto.

La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il reddito d'imposta è pari, nel rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, al 30% delle spese risultanti dalla Comunicazione e non può eccedere l'importo di 60.000,00 euro.

Entro il 12 novembre 2021, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà comunicata la percentuale del credito ammesso in relazione alle spese comunicate, con un rapporto tra il limite di 200 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Il credito d'imposta può essere fruito:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- b) in compensazione con F 24 ex art. 17 D. Lgs. n. 241 del 2000.

Non si applicano i limiti massimi compensabili ex art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito non potrà essere ceduto.

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi alla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere, pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 21

Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2021

Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – S.O. n. 25 -, è stata pubblicata la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (*vedasi la Circolare LND n. 20 del 23 luglio 2021*).

Per completezza d'informazione si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni che possono interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 4-bis – Rinegoziazione del canone di locazione

E' prevista la possibilità di accordi per la rinegoziazione dei canoni d'affitto di immobili commerciali per un periodo massimo di cinque mesi nel corso dell'anno 2021. Per fruire del beneficio il locatario non deve aver beneficiato di alcuna misura di sostegno statale e deve aver registrato un calo di fatturato medio mensile di almeno il 50% tra il periodo 1° marzo 2019-30 giugno 2020 e 1° marzo 2020-30 giugno 2021. Il locatario deve, inoltre, aver subito una chiusura obbligatoria di almeno 200 giorni anche non consecutivi, a partire dal 1° marzo 2020.

Art. 4-ter – Esenzione IMU

I proprietari, persone fisiche, di immobili ad uso abitativo che hanno subito, a causa del blocco delle procedure di sfratto, la penalizzazione del mancato pagamento del canone e l'impossibilità di ottenere la disponibilità dell'immobile, potranno fruire dell'esenzione totale dell'IMU. Deve trattarsi di immobili oggetto di un provvedimento di sfratto per morosità adottato prima del 28 febbraio 2020, la cui esecutività sia stata sospesa fino a giugno 2021.

Art. 5 – Riduzione oneri bollette elettriche

E' estesa al mese di luglio l'agevolazione prevista dal D. L. Sostegni 1, per aprile, maggio e giugno 2021 per ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica per le utenze diverse dagli usi domestici, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti e servizi.

Art. 6 – Agevolazione TARI per le utenze non domestiche

E' istituito un fondo destinato a finanziare agevolazioni dedicate alle sole utenze non domestiche che hanno subito penalizzazioni a causa della pandemia. Con Decreto del Ministero dell'Interno saranno stabiliti gli importi assegnati ai singoli Comuni.

Art. 11-bis – Sospensione del cashback e credito d'imposta sui Pos

Il programma di attribuzione di rimborso in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, è sospeso.

Per l'acquisto e noleggio da parte di esercenti attività d'impresa, arte o professione, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, di apparecchi che consentono forme di pagamento elettronico collegati a registratori automatici è riconosciuto un credito d'imposta, per un massimo di 320,00 euro, diversamente modulato a seconda dei ricavi del periodo d'imposta precedente. E' riconosciuto per le spese di commissione Pos il credito d'imposta nella misura del 100% fino ad un massimo di 160,00 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 l'utilizzo del contante è limitato ad un importo inferiore a 1.000,00 euro rispetto all'attuale importo di 2.000,00 euro.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 22

**Oggetto: Comunicato della Sport e Salute S.p.A. – Aggiornamento bonus collaboratori sportivi
– Riapertura dei termini per erogazione automatica**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2021

Oggetto: Comunicato della Sport e Salute S.p.A. – Aggiornamento bonus collaboratori sportivi – Riapertura dei termini per erogazione automatica –

Con Comunicato Stampa del 24 luglio 2021, la Sport e Salute S.p.A. ha dato notizia che per venire incontro alle esigenze di tutti i possibili beneficiari, ha offerto a tutti quei richiedenti che, per i più disparati motivi, non erano riusciti a rinunciare oppure a confermare di avere i requisiti, una nuova possibilità di accesso sia per l'indennità relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, sia per l'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2021.

E' stata, pertanto, inviata una nuova mail a tutti quegli aventi diritto che non hanno sinora sfruttato tale possibilità.

La mail è stata inviata all'indirizzo inserito in piattaforma informatica, l'unico valido per ricevere le comunicazioni della suddetta Società, e contiene una procedura guidata che consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure di rinunciare all'indennità.

La Sport e Salute S.p.A. invita, prima di confermare o rinunciare, a leggere con attenzione, sia per l'indennità di gennaio, febbraio e marzo 2021, sia per l'indennità di aprile e maggio 2021, le FAQ specificamente dedicate alla procedura di erogazione automatica sul sito della Società stessa:

*Link a FAQ gennaio-febbraio-marzo 2021: <https://www.sportesalute.eu/erogazione-automatica-gennaio-febbraio-marzo-2021-faq.html>

*Link a FAQ aprile-maggio 2021: <https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica-aprile--maggio.html>

Tutti i soggetti cui è stata inviata la nuova mail per l'erogazione automatica delle indennità di cui sopra, possono comunque accedere alla piattaforma per confermare o meno, di avere i requisiti necessari.

In caso di mancata risposta entro le ore 14,00 di mercoledì 28 luglio 2021, non sarà più possibile effettuare l'erogazione automatica.

La Sport e Salute S.p.A. ricorda che per ricevere informazioni sono attivi esclusivamente il numero dedicato 06.32722020 e la casella e-mail collaboratorisportivi@sportesalute.eu.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 23

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2021

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa del 26 luglio 2021, ha confermato le nuove scadenze di pagamento, stabilite con il D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, **di tutte le entrate tributarie e non tributarie** derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento nonché la rimodulazione del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla **Rottamazione-ter**, al **Saldo e stralcio** e alla **Definizione agevolata delle risorse UE**.

Ha, inoltre, confermato la **sospensione al 31 agosto 2021 delle attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti della riscossione nonché delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. **Sono, altresì, sospesi fino al 31 agosto 2021** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal Giudice dell’esecuzione.

Si riportano, di seguito, le nuove scadenze di pagamento.

1 – Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

E’ differito al 31 agosto 2021 il **termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021**. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo **dall’8 marzo 2020** (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cd. *zona rossa*, la sospensione decorre dal 1° febbraio 2020) al **31 agosto 2021**, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 settembre 2021**.

2 – Pagamento delle rate della pace fiscale (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse UE)

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

* **31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE** e a quella in scadenza il **31 marzo 2020** del **Saldo e stralcio** (poiché il 31 luglio 2021 cade di sabato, la scadenza è quella del 2 agosto);

* **31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE**;

* **30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle Risorse UE**;

* **31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE**.

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi cinque giorni di tolleranza (art. 3, comma 4-bis, D.L. 119/2018). Pertanto, ad esempio, per il pagamento previsto entro il 31 luglio 2021, la scadenza è quella del 9 agosto 2021 (sabato 7 agosto 2021).

Il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.

Pertanto, entro detto termine del 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

- **le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021;**
- **le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo ed il 31 luglio 2021.**

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della Rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE.

Anche per questi nuovi termini sono ammessi i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis del D.L. n. 119/2018.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Collaboratori della Procura Federale;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare i Collaboratori della Procura Federale, come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

PROCURA FEDERALE

**COLLABORATORI DELLA
PROCURA FEDERALE**

ACCETTURA	DOMENICO
AGNESI	LUCA
ALBIERI	FABIO
ALESSANDRO	DIEGO
ALLEGRO	AGOSTINO
AMADORI	ALBERTA
ANGELONI	GIOACCHINO
APRICENA	MATTEO ANTONIO
ARENA	FRANCO
AUTUORI	GIUSEPPE
AZZARA'	ANTONINO
BARTOLETTI	ALBERTO
BARTOLOTTA	MICHELE
BATTISTA	ANGELO
BELLIO	GIOVANNI
BENZONI	MAURO
BERARDI	PIERPAOLO
BERTINI	LEONARDO
BERTUOL	ROBERTO
BEVILACQUA	MASSIMO
BIANCHI	FRANCESCO
BISIGNANO	STEFANO
BOLDRINI	MAURO
BONFARDINO	GIOSUE'
BOSSIO	MASSIMILIANO
BOTTICELLA	MICHELE
BRUSCIA	PIETRO
BUCCI	MICHELE
BUONAPACE	ALBERTO
BUONGIORNO	CARMELO
CACCIAPUOTI	BENIAMINO
CAFARO	ADRIANO
CALDANA	ALESSANDRO
CALI'	SALVATORE
CALIFANO	PEPPE
CANDOTTI	FILIPPO
CANNISTRA'	ALESSIO
CAPOZZO	MAURIZIO
CAPRA	LORENZO
CAPRARO	FRANCESCO
CARBONARA	CRISTIANO
CAROLLO	VANESSA

CARRATO	CLAUDIO
CARVENI	MARTA
CASCIO	PIETRO
CATANIA	RAIMONDO
CAVALLARO	GAETANO
CECCHINI	ANTONELLO
CERRONE	GIUSEPPE
CHIEREGATO	FRANCESCO
CHIUMMARIELLO	RAFFAELE
CILLO	ALFREDO
CINGARLINI	GIORGIO
CINQUESANTI	ANTONIO
CIOFFI	ANTONIO
CIRIGLIANO	VINCENZO
CIVITA	EMILIO
COCCHINI	BRUNO
CODELUPPI	LUANA
COLAVITO	PIETRO
COMINI	ELIO
COMPLE	PAOLO
CONA	ALESSANDRO
CONGIATU	UMBERTO
CONZUTTI	FRANCO
COPPOLA	ANTONIO
COSIMATO	VINCENZO
COTTICELLI	CIRO
CREMONE	RICCARDO
CRISTALLI	GIANCARLO
CUOMO	PATRIZIO
D'AMBROSI	LEONARDO
D'AGOSTINO	STEFANO
D'AMBROSI	LEONARDO
DAMIANO	DOMENICO
D'AURIA	GIUSEPPE
DE BENEDITTIS	MASSIMO
DE DOMENICO	ROSARIO
DE DOMINICIS	MAURIZIO
DE FILIPPIS	GENNARO
DE MARCO	FABIO
DE MIRANDA	GIANFRANCO
DE PAULIS	FABIO
DE VINCENZO	CARMINE
DEL GIUDICE	LUIGI
DEL PENNINO	CIRO
DEL PIANO	CARLO
DELLA RAGIONE	SALVATORE
DELLACCIO	ANTONIO
DELL'ANNA	VITO
DI BELLA	SALVATORE

DI CIOMMO	FABIO
DI FILIPPO	ROCCO
DI GIAMBATTISTA	CARLO MICHELE
DI LELLO	MASSIMO
DI SABATINO	PIETRO MILTON
DONNARUMMA	FRANCO
D'ONOFRIO	GIOVANNI
DOSA	DEMETRIO
D'UBALDO	FLAVIA
D'UVA	EDOARDO
FARDELLO	ANGELO
FAVACCIO	CORRADO
FEDERICO	GIUSEPPE
FERRARA	FABIO
FERRARO	RAFFAELE
FESTA	MICHELE
FIORE	GIUSEPPE
FIorentINO	GIOVANNI
FIorenZA	GIORGIO
FOIS	FABIO MARIA
FRALLICCIARDI	LUCA
FRANCO	CLAUDIO
FRANCO	ANDREA
GAIOTTI	PIERANGELO
GALANTE	MAURIZIO GIUSEPPE
GAONI	PAOLO
GARATTI	MARIA LUISA
GELTRIDE	MICHELE
GIRARDI	GIANPAOLO
GRANARA	LUCIANO
GRANARA	ALESSANDRO
GROSSETO	SERENA
GROTTI	RENATO
GUARINO	DARIO
INFANTINO	SALVATORE
INSERRA	ELENA
IODICE	PASQUALE
ISCARO	GIOVANNI
LA FACE	FRANCESCO
LA ROCCA	FABRIZIO
LACAVA	ANTONIO
LANZANO	ANTONIO
LARDO	GRAZIANO
LATERZA	GIAMPIERO
LAVANGA	BARTOLOMEO
LAZZERI	FLORIO
LELLI	NORBERTO
LI PIRA	MASSIMO
LICARI	GIUSEPPE

LO IACONO
LOMBARDI
LOMBARDO
LONGO
LUCARELLI
LUCARELLI
LUCIA
LUCIANI
MACALUSO
MAGLIERI
MAIENZA
MANCINI PROIETTI
MANNA
MANZELLA
MARAZZI
MARENGO
MARTINO
MASPERO
MASSACESI
MASSARI
MATTEUCCI
MAZZEI
MAZZEO
MEI
MELANOTTE
MENATO
MENSITIERI
MIGNANELLI
MIGNONE
MILANA
MILARDI
MILONE
MILONE
MONTANARO
MONTESANO
MONTORFANO
MORANTE
MUSIU
MUSTO
NARDELLI
NEGRO
NEGRO
NERI
NISTICO'
OLIVE
OLIVIERI
ONESTI
ORSUCCI
PADOVANO

FEDERICO
GABRIELE
ANTONIO CARLO
GIACOMO
ANDREA
NICOLA
VALERIA
ALDO MARCO
MASSIMILIANO
ROBERTO
FRANCESCO
MAURO
CARLO
PASQUALINO ROBERTO
GIUSEPPE
PAOLO
SIMONE
LUCA
STEFANO
SIRO GIORGIO
MASSIMO
MAURIZIO
ANTONIO
ANDREA
PAOLO
STEFANO
MASSIMO
EMILIANO
ALBERTO
MARIO
DEMETRIO
ANTONIO
ALDO
GIUSEPPE
PAOLO FRANCESCO MARIA
SIMONA
ANACLETO
GIORGIO
FRANCESCO
EMANUELE
ALFREDO
GIUSEPPE
RICCARDO
STEVEN
ERMANNIO
ORLANDO
SERGIO
ALESSANDRO
ANDREA

PAESE	VALENTINA
PAGANINI	ANDREA
PAGOTTO	CESARE
PALLADINO	MAURO
PALMISANI	MATTEO
PALOMBELLI	MASSIMO
PANE	AGNESE
PAOLOCCI	ANTONIO
PARUCCINI	MAURIZIO
PASTORE	ANTONIO
PEDULLA'	GIOVANNI
PELLIZZARI	DAVIDE
PENNISI	FRANCESCO ALFIO
PERISI	GIAMPIETRO
PERRIA	GRAZIANO
PESCE	MARIO
PIANELLI	MARCO
PIANELLI	MARCO
PILIEGO	VINCENZO
PIROZZI	ADRIANO
PIRRONE	ANDREA
PISONI	LUIGI
PITRONE	MAURO
PITTELLI	GIANDOMENICO
PIZZICHILLO	MARIO
PORTERA	PATRIZIO
PORZIO	ANNA PAOLA
PROVENZANO	LORENZO
PULEJO	ANTONIO
PUTORTI	RAFFAELE
RAIMONDI	ALESSANDRO
RAMUNDO	RAFFAELLA
REINA	ANTONINO
RICATTO	LUCA
RICCIO	SABATO
RIGANO	ANDREA
RINALDI	FRANCESCA
RIPPA	VINCENZO
RIZZO	SEBASTIANO MARIO
RIZZO	ANTONIO
RIZZO	GIOVANNI
RIZZOTTO	GIUSEPPE ADRIANO
ROMANI	ROBERTO
ROMEO	GIUSEPPE FRANCESCO
ROMEO	CLAUDIO MARIA
ROMITO	FABIO
ROMOLINI	MASSIMO
RONCONI	ANGELA
ROSSI	STEFANO

ROSSI
SALAMONE
SALEMMI
SALVI
SAMPIRISI
SANDRINI
SANNA
SANTORO
SARDELLONE
SATTA
SAVASTANO
SBARBARO
SBENAGLIA
SCAFETTA
SCIAVICCO
SECHI
SILVESTRI
SMIRAGLIA
SORGE
SORRENTINO
SOZZO
STELLA
STORELLI
STORLENGHI
TACCARDI
TAGLIONI
TARTARO
TAVERRITI
TETI
TOMASSUCCI
TORRE
TORRIANI
TREPICCIONE
TRINX
TROFE'
TURRISI
USAI
VALENTI
VARIO
VECCHIETTI
VENARUCCI
ZAZZARO
ZULLO

CARMINE
CARMELO
GIANNI
MARCELLO
FRANCESCO
RICCARDO
GIUSEPPE
MARIO
AUGUSTO
GABRIELE
SALVATORE
LUCA
ROBERTO
MARCO
ANIELLO
GIANNI
LAURA
LUCA
STEFANO
ANGELANTONIO
DONATO
ALESSANDRA
FLORENZO
ALESSANDRO
FRANCESCO
ANDREA
BEPPINO
TITO PAOLO SIMONE
LUIGI ENZO
ALESSIO
GIANNANDREA
STEFANO
ANGELO
SALVATORE
EMANUELE
VINCENZO
GIOVANNI ANTONIO
LUCA
ALBERTO
GIUSEPPE
CATERINA
PASQUALE
ANTONIO

ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022

Si riporta, qui di seguito, l'elenco relativo ai calciatori svincolati, con decorrenza dal 16/07/2021 in osservanza a quanto previsto dall' Art. 32/Bis delle NOIF:

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
4748485	CAPONE	MICHELE	12/06/1992	VIGOR TRANI CALCIO
5515856	CAPONIO	ROCCO	08/01/1996	DIMATEAM
2233557	CARBONE	GIUSEPPE	28/07/1993	ALTA FUTSAL
4503378	CARUSO	NICHOLAS	11/05/1995	MANDURIA SPORT
4421350	CASSANDRO	ERASMO	04/09/1995	DIMATEAM
4439819	CATALDO	PIERANDREA	16/04/1993	MELPIGNANO
3365211	COLETTI	TOMMASO ROBERTO	09/05/1984	AUDACE BARLETTA
4435801	COLONNA	MATTEO	20/01/1992	STORNARELLA CALCIO
4650494	COPPOLA	MATTIA	08/09/1994	RUFFANO CALCIO
1033196	CRUSAT	EMILIO	09/02/1989	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
3114744	DE CARLO	VERONICA	16/08/1986	CAPO DI LEUCA
5339425	DE OLIVEIRA	VINICUS	30/05/1988	APULIA FUTSAL CLUB
4380203	DISPOTO	ERNESTO	22/07/1992	VIGOR TRANI CALCIO
2352793	EPIFANI	ANGELO	13/02/1995	OLYMPIQUE OSTUNI
5790713	IEVA	MICHELE	04/03/1996	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
4776478	LIBERIO	ANTONIO	14/03/1996	VIGOR TRANI CALCIO
1026400	LOPEZ	JUAN IGNACIO	13/10/1993	ATLETICO RACALE
5093687	LUCIANI	LUIGI	30/01/1996	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
6589799	MARGARITO	SERENA	07/06/1988	SIRIO
1025993	MARTINEZ	EMMANUEL	23/03/1989	UGENTO
4414681	MARZO	LORENZO	22/07/1994	ATLETICO ARADEO
4837610	MONACO	DANIELE	16/04/1995	AUDACE BARLETTA
2586549	PAMPO	MARTINA	02/05/1996	CAPO DI LEUCA
5280452	PASTORE	GAETANO	05/11/1994	CIVITAS CONVERSANO 1924
1000609	PERMETI	RUBEN	10/12/1992	A. TOMA MAGLIE
2586558	PETRELLI	GIORGIA	02/02/1996	CAPO DI LEUCA
4730840	PIPOLI	LUCA	05/02/1996	AUDACE BARLETTA
5034791	POLETI	CARLO	08/11/1994	SALVE
5410495	PRIMITIVO	LUCIA	09/07/1989	CAPO DI LEUCA
5275599	ROMANAZZI	DANIELE	07/05/1996	NEW TEAM PUTIGNANO
5472351	SAVUT	VLADUT DANIEL	10/06/1994	AUDACE BARLETTA
4528719	SEMENTINO	PIERLUIGI	08/10/1993	AUDACE BARLETTA
6534745	SPECCHIO	MINO	22/12/1995	CIVITAS CONVERSANO 1924
4310853	STELLA	FRANCESCO	01/10/1990	VIGOR TRANI CALCIO
3089777	TRENTA	MILENA	04/03/1986	CAPO DI LEUCA
4876318	VARSI	ALFREDO	10/08/1994	BARLETTA 1922
4310905	VISCEGLIA	FRANCESCO	12/02/1990	DIMATEAM
4465907	ZINETTI	LUIGI	24/08/1995	UNIONE CALCIO BISCEGLIE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico	Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico
<p>1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.</p> <p>2. Requisiti di onorabilità.</p> <p>A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:</p> <p>A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;</p> <p>A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex</p>	<p>1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.</p> <p>2. Requisiti di onorabilità.</p> <p>A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:</p> <p>A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;</p> <p>A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex</p>

artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);

A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli acquirenti non devono:

C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente;

C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima

artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);

A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli acquirenti non devono:

C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente;

C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima

<p>stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.</p> <p>D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p> <p>F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della</p>	<p>stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.</p> <p>D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p> <p>F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della</p>
---	---

decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

A2) fideiussione bancaria, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia

decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

A2) fideiussione **a prima richiesta**, per le società di Serie B e Serie C, rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, **da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della acquisizione della partecipazione societaria,**

<p>deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.</p> <p>4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti; -documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l'adempimento relativo alla fideiussione. <p>6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i</p>	<p>a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita ed il relativo modello sarà reso noto annualmente dalla FIGC.</p> <p>4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.</p> <p>5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti; -documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l'adempimento relativo alla fideiussione. <p>6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i</p>
--	--

<p>Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>	<p>Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 Titolo Sportivo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 Titolo Sportivo</p>
<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>	<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società</p>

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta, **rilasciata dagli stessi enti di cui al punto 3**), le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.